

“TEATRI ITALIANI MONUMENTO NAZIONALE”

La proposta di legge, composta da 2 articoli, è volta a **dichiarare monumenti nazionali una lista di teatri dislocati in varie città italiane**. Nella prima formulazione, nel testo proposto dalla Commissione Cultura, i teatri elencati erano 46, **la lista è stata** nel corso dell'esame in Aula, **modificata e notevolmente ampliata**, fino a includere **oltre 400 teatri**, per effetto delle **critiche molto dure sollevate dalle opposizioni**.

Premesso – come ha subito chiarito [Stefania Maria Marino \(PD-IDP\)](#) – che nessuno può ignorare l'altissimo ed esteso valore culturale e artistico dei numerosi teatri storici italiani presenti non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli comuni, **per il Partito Democratico i lavori si sarebbero dovuti concentrare su un intervento organico volto a definire i criteri per il riconoscimento di monumento nazionale** e per razionalizzare l'attività legislativa del Parlamento.

Non c'è stata quindi **da parte del Partito Democratico nessuna volontà ostruzionistica**, sia nella richiesta di rinvio in Commissione e poi per la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, come testimoniano i diversi **interventi, dei deputati del Gruppo PD-IDP**, durante la discussione generale in Aula su questi aspetti, formalmente, più procedurali ([così Fornaro, Manzi, Orfini, Zingaretti e Tabacci](#)). Anche se giustamente **Tabacci (PD-IDP)** ha sostenuto che **“la questione non è natura regolamentare. È la qualità della legislazione con cui stiamo caratterizzando questa iniziativa che è in discussione. Immaginare una legge che parte da un elenco non è una buona indicazione... Un Parlamento che opera così non fa l'interesse del Paese e neppure mette in evidenza la sua qualità”**.

“In conclusione – ha insistito **Stefania Maria Marino (PD-IDP)** – riteniamo di sottolineare l'importanza che il riconoscimento di monumento nazionale sia previsto effettivamente per quei **teatri che abbiano determinate caratteristiche di alto valore storico e artistico**” e non può limitarsi “a una semplice elencazione di monumenti”. Considerata, tra l'altro **l'assenza di interventi e soprattutto investimenti** in materia di cultura da parte del Ministro Sangiuliano, come certificato anche dall'ultima legge di Bilancio.

Insomma, l'idea di definire i teatri storici monumenti nazionali è una buona idea, ma **la legge per ottenere questo risultato è pessima e pasticciata**. Una legge seria avrebbe definito **criteri chiari e certi, fondi economici a sostegno del teatro e una commissione ad hoc per conferire il titolo**. Questa legge è invece solo **un'imbarazzante lista di centinaia di nomi**.

“Per questo – ha detto [Nicola Zingaretti, intervenendo in Aula a nome del PD-IDP](#) – **ci asterremo** su questo provvedimento, perché condividiamo l'idea, ma denunciemo con forza **un'occasione persa per il teatro e per la cultura italiana**.”

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del testo unificato della Commissione delle proposte di legge: “Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani” (AC [982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A](#)) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VII Commissione Cultura

L'ARTICOLO 1, al comma 1, così come **modificato** durante l'esame in Aula, **elenca i teatri italiani dichiarati monumento nazionale**.

Il comma 2, chiarisce che la dichiarazione che conferisce il titolo di monumento nazionale, **non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale** ai sensi degli articoli 12 e 13 del **codice dei beni culturali**, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

Il comma 2-*bis*, **approvato durante l'esame in Aula**, dispone che possono essere dichiarati **monumenti nazionali i teatri la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni** e ove ricorra almeno **uno dei seguenti requisiti**:

- a) la **programmazione** sia rivolta ad **attività di spettacolo dal vivo** con il **concorso finanziario pubblico**;
- b) il cui **edificio sia stato oggetto di verifica dell'interesse culturale con esito positivo** o di **dichiarazione dell'interesse culturale** ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero di **notifiche effettuate** a norma della legislazione precedente ai sensi dell'art. 128 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 3 dispone che **ulteriori teatri storici e altri beni culturali**, anche su proposta dei soggetti interessati, possono essere riconosciuti quali monumento nazionale con **decreto del Ministero della Cultura**.

La procedura istituita fa esplicitamente salva la procedura di cui agli articoli 10, comma 3, lettera d), e 13 del codice dei beni culturali, ai sensi dei quali, nell'ambito della dichiarazione di interesse culturale, può essere ricompresa, in determinati casi e a determinate condizioni, la dichiarazione di monumento nazionale.

L'ARTICOLO 2 reca la **clausola di invarianza finanziaria**. Dispone, infatti, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.